

REGOLAMENTO RIUNIONI A DISTANZA

DELIBERATO NELLA SEDUTA DEL 19/09/2022

IL CONSIGLIO D'ISTITUTO

VISTO l'art.40 del D.Lgs. n 297 del 1994 s.m.i in riferimento ai Regolamenti interni
VALUTATA la necessità di adottare un regolamento per disciplinare le sedute degli organi collegiali e di altre riunioni in modalità a distanza;
PRESO ATTO delle deliberazioni del collegio dei docenti nella seduta del ____

EMANA

il seguente regolamento.

PREMESSA

E' coerente al Regolamento d'Istituto di cui ne costituisce parte integrante.

PRINCIPI E NORME GENERALI

La modalità a distanza di svolgimento delle riunioni dell'Istituzione scolastica può rappresentare un valido strumento in via alternativa al ricorso alle sedute in presenza, per ragioni di volta in volta valutate dall'Istituzione scolastica.

Tale modalità non viene assunta tout court come modalità ordinaria e generalizzata di svolgimento delle sedute degli organi collegiali o di altre riunioni, ma come modalità che la scuola attiva quando lo ritiene necessario.

Il ricorso alla modalità a distanza è pertanto praticabile, in via alternativa al ricorso alle sedute in presenza, ma è correlata a situazioni di contesto rimesse all'apprezzamento del presidente

CAPO I

DISPOSIZIONI UTILIZZO MODALITA' A DISTANZA PER ORGANI COLLEGIALI, COMITATI, COMMISSIONI e RIUNIONI in genere

Art. 1

Ambito di applicazione

Il presente Regolamento disciplina lo svolgimento delle riunioni in modalità a distanza degli Organi Collegiali (Consiglio di Istituto, Giunta Esecutiva, Collegio dei docenti e sue articolazioni, consigli di classe) nonché dei Comitati (a titolo meramente esemplificativo il Comitato di Valutazione), del GLI e GLH, delle Commissioni o di riunioni in genere dell'Istituto "M. Delpozzo" di Cuneo.

Art. 2

Definizione

Ai fini del presente Regolamento, per "riunioni in modalità a distanza", si intendono le riunioni degli Organi di cui all'art.1 per le quali è prevista la possibilità che uno, più o tutti i componenti dell'organo partecipino anche a distanza, da luoghi diversi dalla sede dell'incontro fissato nella convocazione, oppure che la sede dell'incontro sia virtuale, cioè che tutti i partecipanti partecipino da luoghi diversi esprimendo la propria opinione e/o il proprio voto mediante l'uso di piattaforme Web indicate dal Presidente in sede di convocazione.

Art. 3

Requisiti tecnici minimi

La partecipazione a distanza alle riunioni presuppone la disponibilità di strumenti che consentano, anche in relazione al numero dei partecipanti, il regolare svolgimento a distanza con collegamento simultaneo fra tutti i partecipanti.

Tali strumenti devono garantire la dovuta riservatezza delle comunicazioni e la piena partecipazione di tutti i componenti alle diverse fasi della riunione quali, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo: inizio seduta, verifica presenti e accertamento del quorum, visione degli atti, intervento nella discussione, scambio di documenti, presentazione di mozioni, votazione, con modalità idonee anche a espressione del voto segreto, approvazione del verbale.

Nell'ipotesi di votazioni a scrutinio segreto viene assicurata la riservatezza del voto con idonei strumenti informatici che garantiscano l'anonimato.

Sono considerate tecnologie idonee per la modalità a distanza: sistemi quali quelli messi a disposizione da WebEx, Google, o altri software commerciali di almeno pari funzionalità e caratteristiche nonché sistemi di teleconferenza o videoconferenza.

E' onere di ogni partecipante di disporre di idonei strumenti di connessione alla riunione a distanza. Qualora uno o più partecipanti non disponessero di idonea dotazione o luogo di partecipazione potranno seguire la riunione da uno o più locali come da disposizioni sull'atto di convocazione o seguenti. L'Istituto non è tenuto a fornire strumenti o connessioni ai partecipanti.

Art. 4

Materie/argomenti oggetto di deliberazione in modalità a distanza

La modalità a distanza rappresenta una mera modalità inerente il luogo (virtuale anziché fisico) della riunione e pertanto segue le medesime disposizioni regolamentari inerenti la modalità in presenza.

Art. 5

Convocazione

La convocazione delle riunioni, per lo svolgimento delle quali è possibile il ricorso alla modalità a distanza, segue le medesime modalità disposte all'art 1 CAPO I del Regolamento d'Istituto.

Nello specifico caso l'atto di convocazione o atto seguente dovrà riportare il luogo virtuale di espletamento della riunione attraverso l'indicazione dello/degli strumento/i da utilizzare ed il relativo link di connessione.

Art. 6

Svolgimento delle sedute

Per la validità della riunione telematica, che può essere registrata con informazione obbligatoria data ai partecipanti in apertura della seduta e prima dell'inizio dei lavori e al solo fine di stilare correttamente il verbale, restano fermi i requisiti di validità richiesti per la riunione ordinarie di cui al Regolamento d'Istituto.

Art. 7

Verbale di seduta

Della riunione dell'organo viene redatto apposito verbale come da Art 6 Capo I del Regolamento d'Istituto.

Tale verbale dovrà riportare oltre agli ordinari elementi previsti anche la dicitura relativa alla modalità a distanza nonché gli strumenti utilizzati.

Eventuali testi prodotti dai membri saranno inoltrati al segretario a propria cura e secondo le modalità definite dal Presidente.

Le votazioni avverranno avvalendosi degli strumenti indicati nell'atto di convocazione.

Art. 8

Modalità operative e doveri dei partecipanti

La riunione deve essere aperta e chiusa dal Presidente che ne cura il regolare svolgimento definendo tempi e modalità degli interventi.

Durante le riunioni a distanza di cui all'art. 1 del presente Regolamento i partecipanti dovranno tenere un comportamento sempre professionale e deontologicamente adeguato. Pertanto durante le riunioni a distanza sono vietate le stesse condotte che sarebbero vietate nelle riunioni in presenza.

La videocamera dovrà essere sempre aperta, salvo diversa comunicazione di chi presiede la riunione e nel rispetto della riservatezza della riunione ogni partecipante dovrà risultare in un luogo idoneo anche sotto il profilo della propria sicurezza e salute.

Può partecipare alla riunione solo chi ne ha titolo ovvero è destinatario della convocazione e pertanto è vietato, a meno di norme contrarie, a qualsiasi soggetto estraneo assistere alle riunioni.

Ogni partecipante è tenuto a garantire la riservatezza della comunicazione

Art. 9

Trattamento dei dati personali

Le norme del presente Regolamento non mettono in deroga in alcun modo le altre disposizioni di legge aventi attinenza con la tutela del diritto alla riservatezza e con il diritto di accesso alla documentazione amministrativa, conformemente a quanto stabilito dalle leggi in materia.

I partecipanti alla seduta hanno l'obbligo di utilizzare la massima riservatezza e discrezione su dati personali oggetto di discussione e delle informazioni di cui dovessero comunque venire a conoscenza e, per tale motivo, sono tenuti:

- a considerare strettamente riservati e, pertanto, a non divulgare e/o comunque a non rendere noti a terzi i dati personali e/o informazioni fornite in relazione alle riunioni degli organi collegiali;
- a non diffondere o effettuare alcuna comunicazione a terzi riguardo ai dati personali o alle informazioni di cui i partecipanti verranno a conoscenza;
- a non diffondere in alcun caso il codice o il link di accesso nonché eventuali credenziali di accesso alla riunione a distanza a soggetti non autorizzati a parteciparvi;
- a non registrare la riunione o parte di essa in nessun caso.

Disposizioni finali

Per ogni ulteriore disposizione non disciplinata dal presente regolamento gige quanto deliberato nel Regolamento d'Istituto o norme in genere